

CONSORZIO DI BONIFICA EST-TICINO VILLORESI

Via Lodovico Ariosto, 30 - 20145 MILANO

Disciplinare di Concessione Amministrativa per l'uso temporaneo di uno spazio acqueo sul NAVIGLIO GRANDE, bene demaniale di Regione Lombardia.

Tra il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (codice fiscale 97057290153) sedente in Milano Via Ariosto n. 30, qui denominato

"Concedente",

rappresentato, secondo il dispositivo della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 194 del 28 dicembre 2016, dal Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione della rete e del territorio, Roberto Coppola nato a Milano (MI) il 28/02/1958 il quale agisce in esecuzione della Determina Dirigenziale n. ---- del --/--/2023 di approvazione della presente concessione.

e

"Concessionario".

Appurati:

- La L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e le idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n. 3/2010;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR X/6037-2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6

Art. 1

Con il presente disciplinare, si concede a/alla _____, - C.F./P.IVA _____ nella persona di _____, in qualità di legale rappresentante/persona fisica, d'ora in poi chiamato Concessionario, l'occupazione temporanea di uno spazio acqueo demaniale per _____, della consistenza complessiva di mq 11,55, lungo l'idrovia Naviglio Grande, nel Comune di Milano, all'altezza di Via Valenza, prog. km 40+800, per il periodo dall'8/01/2024 al 31/12/2024, subordinatamente alla sottoscrizione delle condizioni contenute nel disciplinare agli articoli successivi e all'osservanza delle prescrizioni e delle altre misure stabilite in sede d'istruttoria tecnica.

Art. 2

Il concessionario si impegna ad utilizzare l'area data in concessione nel rispetto delle finalità e degli usi determinati nel presente provvedimento come da normativa vigente e non potrà in nessun caso destinare l'area ad uso diverso né cedere ad altri la concessione. Il concessionario dichiara di essere nella condizione di poter contrarre rapporti di natura giuridica con l'ente di carattere pubblico economico sulla base della vigente normativa, e di aver verificato con le Amministrazioni/Enti competenti gli eventuali ulteriori Pareri e/o Nulla Osta necessari al rilascio delle rispettive Autorizzazioni.

Art. 3

La concessione si intende limitata all'intestatario, all'area, alla durata, alla destinazione ed all'unità di navigazione risultante dal presente disciplinare.

Art. 4

Scaduto il termine della concessione, questa si intenderà cessata di diritto, senza che occorra alcun atto di diffida o di costituzione in mora e senza che da parte del concessionario possano invocarsi usi e consuetudini per continuare il godimento della concessione stessa. Il Concessionario dovrà quindi prontamente provvedere alla rimozione dell'unità di navigazione, diversamente sarà applicato l'art. 53, L.R. 6/2012.

I termini della concessione potranno essere estesi solo dopo presentazione di nuova formale istanza ed esame della stessa secondo le procedure vigenti al tempo della nuova istanza, ed in caso di esito

positivo dovrà essere versato il nuovo canone concessorio così come stabilito dall' art.36 RR 9/2015.

Art. 5

Il concessionario si impegna al rispetto e all'osservanza delle prescrizioni stabilite in sede d'istruttoria tecnica, conservata agli atti, che qui si riportano nel dettaglio:

- l'ormeggio non dovrà in alcun modo interferire con le normali attività di manutenzione del canale e dell'area, quali ad esempio, lo sfalcio delle erbe palustri;
- nel periodo richiesto potrebbero verificarsi variazioni dei livelli idrometrici del canale, comprese le asciutte totali e parziali, sarà cura del richiedente assicurarsi che, durante questi periodi, gli ormeggi dell'imbarcazione si adattino al variare dell'altezza idrometrica nell'alveo e che l'imbarcazione stessa non si discosti dalla sponda ostacolando eventuali interventi manutentivi ordinari o straordinari;
- la concessione è rilasciata a rischio e pericolo e sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente che terrà sollevati ed indenni Regione Lombardia e Consorzio ETVilloresi da ogni pretesa da parte di terzi, rispondendo di ogni danno fosse a derivare, sia a terzi che al canale e sue pertinenze;
- sono a totale carico del richiedente tutte le riparazioni ed i ripristini per danni provocati al canale e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali e/o rifiuti di qualsiasi genere, depositati e/o abbandonati dovranno essere prontamente rimossi a cura del richiedente;
- il Consorzio non può farsi garante per situazioni e/o variazioni, anche del regime idrico del Naviglio che non dipendano dall'istituzionale attività consortile.

Art. 6

Il Concedente ha la facoltà di revocare, modificare o apporre nuove prescrizioni o condizioni alla concessione per specifici motivi inerenti al pubblico uso del demanio o per altre ragioni di pubblico interesse e sicurezza

Art. 7

Il concessionario è dichiarato decaduto oltre che nei casi espressamente previsti negli articoli precedenti e successivi altresì nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia (codice della navigazione, regolamento per la circolazione nautica sui Navigli Lombardi, regolamento per la gestione del demanio idroviario, regolamento della gestione della polizia idraulica consortile e da leggi o regolamenti speciali) o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o per l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme vigenti;
- c) per uso non continuato della concessione o per cattivo uso, ivi compreso il danneggiamento delle infrastrutture idroviarie;
- d) per mutamento dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
- e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.

Nei casi di cui alle lettere da b) ad e), previa diffida, è accordato al concessionario un termine entro il quale è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel disciplinare di concessione, decorso inutilmente il quale è dichiarata la decadenza.

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per le spese sostenute.

Art. 8

Al termine della concessione e nei casi di revoca, decadenza o rinuncia accettata dal concedente, il concessionario deve a proprie spese, liberare e ripristinare l'area oggetto di concessione nello stato iniziale.

Art. 9

L'importo del canone di concessione demaniale, calcolato ai sensi del R.R. n. 9 del 27/10/2015, tabella "E", per il periodo compreso tra il giorno 8/01/2024 e il giorno 31/12/2024, è pari a €-----

L'importo di cui sopra tiene conto del coefficiente relativo all'indice ISTAT per il calcolo dei canoni del demanio idroviario, pari a 1,104.

Il perdurare dell'occupazione oltre i termini prescritti dalla concessione comporta la corresponsione di una indennità pari:

- a) al valore del canone concessorio non corrisposto, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
 - b) al valore del canone concessorio non corrisposto, incrementato di una penale pari al 5 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro sessanta giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
 - c) al valore del canone concessorio non corrisposto incrementato di una penale pari al 10 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga entro i centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio;
 - d) al valore del canone concessorio non corrisposto incrementato di una penale pari al 20 per cento del medesimo canone, oltre agli interessi legali, qualora il pagamento di quanto richiesto avvenga oltre i centoventi giorni dai termini indicati dall'ente preposto alla gestione del demanio.
- Coloro che non rispettino gli obblighi della concessione, fatte salve le sanzioni penali previste e la decadenza della stessa, incorrono nell'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 120,00 ad un massimo di € 1.200,00.

Art. 10

Il concessionario si impegna al rispetto e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. con la sottoscrizione del presente il concessionario disciplinare si assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne il concedente da ogni responsabilità per i danni di qualsiasi natura a persone cose e animali derivanti dall'esercizio della concessione e da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dalla concessione, nonché per eventuale furto, danneggiamento;
2. parimenti non sono riconoscibili responsabilità al concedente per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali ivi comprese situazioni di variazione del regime idrico e di stato delle acque;
3. il Concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture del demanio idroviario, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal Codice civile.

4. in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente il Concedente si riserva la facoltà di procedere direttamente alla rimozione con ripetizione al Concessionario delle spese sostenute;
5. il Concessionario dovrà prontamente provvedere alla rimozione di eventuali rifiuti depositati, di qualsiasi le attività e genere, nel rispetto delle normative vigenti;
6. il Concedente avrà facoltà di revocare la presente concessione, mediante un preavviso di giorni 20 (venti), qualora intervenissero gravi e documentate ragioni ostative connesse alla gestione e manutenzione del Naviglio e/o comunque per comprovate esigenze pubbliche rappresentate dal Concedente stesso;
7. la revoca avrà effetto immediato nel caso di inosservanza delle condizioni previste nel presente disciplinare.

Art. 11

Il Concessionario dovrà altresì osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale:

1. l'unità di navigazione dovrà essere posizionata e fissata in maniera sicura e a cura e sotto la responsabilità del Concessionario;
2. è fatto divieto di fissare l'unità di navigazione al fondo del canale mediante l'utilizzo di ancoraggi;
3. il Concessionario deve mantenere l'unità di navigazione nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi o funi, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune;
4. la predisposizione di eventuali impianti elettrici è sotto la responsabilità del Concessionario che dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza secondo le norme vigenti, come pure l'ottenimento di ogni atto autorizzativo necessario e comunque con il divieto assoluto della posa di cavi elettrici in acqua;
5. in caso di incendio sull'unità di navigazione, dovrà fare immediatamente quanto possibile per contenere le fiamme, avvisando, nel contempo, coi mezzi più rapidi possibili, i Vigili del Fuoco;
6. il Concedente o l'autorità intervenuta, secondo il loro prudente apprezzamento, avranno la facoltà di spostare, sganciare o abbattere immediatamente il pontile con incendio e di allontanarlo dalla sponda;

7. le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi sono a carico dell'utente responsabile;
8. l'unità di navigazione dovrà essere mantenuta in buono stato d'uso con particolare riferimento alle pulizie e allo svuotamento dell'acqua piovana;
9. il Concedente avrà la facoltà, in ogni momento, di effettuare ispezioni per le necessarie verifiche, con potere di adottare provvedimenti nel caso di inosservanza delle norme suesposte;
10. il Concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo nei diritti degli altri fruitori delle idrovie;
11. il Concedente si riserva la facoltà di spostare in altro luogo l'unità di navigazione che, per qualsiasi motivo, potrebbe causare danni alle attrezzature o intralcio alla navigazione dandone avviso al concessionario, il quale sarà però tenuto a rifondere al Concedente i costi sostenuti.

Art. 12

Il Concessionario dovrà essere coperto da assicurazione RCT con massimale non inferiore a € 500.000.

Art. 13

Il Concessionario è tenuto ad ottenere tutte le autorizzazioni, rilasciate dagli enti preposti, necessarie per il regolare posizionamento delle unità di navigazione nella posizione richiesta ed ogni altra eventuale autorizzazione necessaria per lo svolgimento di attività specifiche.

Il mancato ottenimento comporterà la risoluzione immediata del presente disciplinare.

Art. 14

Il Concessionario potrà in qualsiasi momento rinunciare alla concessione, senza rimborso alcuno della quota di canone pagata e non goduta.

Art. 15

I documenti relativi alle polizze assicurative di cui all'art.12 e la ricevuta del pagamento del canone di cui all' art. 9, dovranno essere obbligatoriamente presentati al Concedente prima della firma del presente disciplinare, così come indicato nella determina di approvazione dello stesso.

Art. 16

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle norme dettate dal regolamento di polizia idraulica, dal codice della navigazione e delle relative norme attuative, della vigente normativa regionale in materia di demanio idroviario, nonché ai principi in materia. Deve intendersi a carico del Concessionario ogni spesa relativa e conseguente alla concessione ivi compresa quella di registrazione in caso d'uso.

Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni stabilite con il presente disciplinare e si impegna a rispettarle integralmente.

Milano,

Il Concedente

Il Concessionario